EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Numero di notifica : 2026/0454/SI (Slovenia)

Regolamento che modifica il regolamento sui requisiti metrologici degli etilometri

Data di ricezione : 26/08/2026
Termine dello status quo : 27/11/2026

Message

Messaggio 001

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 2369

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2026/0454/SI

Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro

Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt

Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta' dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna

MSG: 20262369.IT

1. MSG 001 IND 2026 0454 SI IT 26-08-2026 SI NOTIF

2. Slovenia

3A. Slovenski inštitut za standardizacijo, Ulica Gledališča BTC 2, SI-1000 Ljubljana

3B. Urad Republike Slovenije za meroslovje, Grudnovo nabrežje 17, SI-1000 Ljubljana

4. 2026/0454/SI - I10 - Metrologia

5. Regolamento che modifica il regolamento sui requisiti metrologici degli etilometri

6. Metrologia

7.

8. Nel corso dell'elaborazione della modifica al regolamento, è emerso che, in assenza della misura proposta, sussisteva il

rischio di ritardi significativi nella verifica degli etilometri, con conseguente riduzione della sicurezza stradale.
Sulla base di un'esperienza pluriennale nella verifica degli etilometri, è stato dimostrato che, qualora le prime tre misurazioni effettuate a una data concentrazione rientrino nei limiti di errore massimo ammissibile (di seguito: EMT), anche le restanti misurazioni rientrano negli EMT; pertanto, ridurre il numero di misurazioni non diminuisce il livello di affidabilità riguardo alla correttezza e all'accuratezza dello strumento di misura. La proposta è conforme alla raccomandazione internazionale OIML R 126:2021, parte 2: controlli metrologici e prove di funzionamento, che consiglia analogamente, al punto 3.4.3.1, almeno tre misurazioni per ciascuna di almeno tre concentrazioni.
La misura contribuisce a ottimizzare la procedura di verifica degli etilometri, con conseguente riduzione dei tempi di risposta per l'esecuzione della verifica stessa, aspetto importante per i richiedenti, nonché a rendere la procedura più efficiente in termini di costi per lo Stato, senza compromettere la fiducia nella correttezza delle misurazioni effettuate dallo strumento.
L'interesse pubblico perseguito dalla proposta è quello di migliorare la sicurezza stradale.
Il regolamento non impone ulteriori restrizioni al mercato interno dell'Unione europea e non incide sugli scambi o sui servizi transfrontalieri.
Il regolamento vigente sui requisiti metrologici degli etilometri prevede 10 prove a 5 diverse concentrazioni, il che richiede molto tempo e comporta, di conseguenza, procedure di verifica particolarmente lunghe. Di conseguenza, gli strumenti di misura sottoposti a verifica vengono ritirati dall'uso per un periodo prolungato. La misura proposta accorcia la procedura di verifica e consente di rimettere in servizio più rapidamente gli strumenti di misura.
Il regolamento proposto non costituisce un onere sproporzionato rispetto all'obiettivo perseguito. Il regolamento sui requisiti metrologici degli etilometri nasce dall'esigenza di garantire la sicurezza stradale. Le modifiche proposte si limitano a introdurre alcuni aggiornamenti nel settore della verifica e della verifica iniziale e non impongono in alcun modo oneri aggiuntivi.
In assenza di una regolamentazione adeguata, i rischi cui la misura intende far fronte potrebbero rimanere sostanzialmente invariati, con possibili ripercussioni negative sulla sicurezza stradale.

9. L'aspetto chiave della proposta di modifica del regolamento sui requisiti metrologici degli etilometri (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia nn. 81/13 e 5/16) consiste principalmente nella riduzione del numero di ripetizioni necessarie per verificare l'accuratezza di un etilometro nel corso di una verifica iniziale, ordinaria e straordinaria. Inoltre, al fine di evitare eventuali risultati potenzialmente anomali nell'utilizzo dell'etilometro, il regolamento introduce un margine di sicurezza, ovvero un valore che viene sottratto dal risultato finale indicato dall'etilometro.

9 bis. Nel corso dell'elaborazione della modifica al regolamento, è emerso che, in assenza della misura proposta, sussisteva il rischio di ritardi significativi nella verifica degli etilometri, con conseguente riduzione della sicurezza stradale.
Sulla base di un'esperienza pluriennale nella verifica degli etilometri, è stato dimostrato che, qualora le prime tre misurazioni effettuate a una data concentrazione rientrino nei limiti di errore massimo ammissibile (di seguito: EMT), anche le restanti misurazioni rientrano negli EMT; pertanto, ridurre il numero di misurazioni non diminuisce il livello di affidabilità riguardo alla correttezza e all'accuratezza dello strumento di misura. La proposta è conforme alla raccomandazione internazionale OIML R 126:2021, parte 2: controlli metrologici e prove di funzionamento, che consiglia analogamente, al punto 3.4.3.1, almeno tre misurazioni per ciascuna di almeno tre concentrazioni.

La misura contribuisce a ottimizzare la procedura di verifica degli etilometri, con conseguente riduzione dei tempi di risposta per l'esecuzione della verifica stessa, aspetto importante per i richiedenti, nonché a rendere la procedura più efficiente in termini di costi per lo Stato, senza compromettere la fiducia nella correttezza delle misurazioni effettuate dallo strumento.

L'interesse pubblico perseguito dalla proposta è quello di migliorare la sicurezza stradale.

9 ter. Il regolamento non impone ulteriori restrizioni al mercato interno dell'Unione europea e non incide sugli scambi o sui servizi transfrontalieri.

Il regolamento vigente sui requisiti metrologici degli etilometri prevede 10 prove a 5 diverse concentrazioni, il che richiede molto tempo e comporta, di conseguenza, procedure di verifica particolarmente lunghe. Di conseguenza, gli strumenti di misura sottoposti a verifica vengono ritirati dall'uso per un periodo prolungato. La misura proposta accorcia la procedura di verifica e consente di rimettere in servizio più rapidamente gli strumenti di misura.

9 quater. Il regolamento proposto non costituisce un onere sproporzionato rispetto all'obiettivo perseguito. Il regolamento sui requisiti metrologici degli etilometri nasce dall'esigenza di garantire la sicurezza stradale. Le modifiche proposte si limitano a introdurre alcuni aggiornamenti nel settore della verifica e della verifica iniziale e non impongono in alcun modo oneri aggiuntivi.

In assenza di una regolamentazione adeguata, i rischi cui la misura intende far fronte potrebbero rimanere sostanzialmente invariati, con possibili ripercussioni negative sulla sicurezza stradale.

10. Riferimenti ai testi di base:

11. No

12.

13. No

14. No

15. No

16.
Aspetto OTC: No

Aspetto SPS: No

****
Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu